



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 5 DEL 19/03/2019**

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 19:15 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
INGUSCIO Iacopo	Sì	
STELLA Paolo	Sì	
DE MONTE Pasquale	Sì	
FILONI Donato		Sì
CARDINALE Giuseppe	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
MAGLIO Daniela	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
ALOISI Crocifisso		Sì
FORTE Simone		Sì
NISI Livio	Sì	
CAMPA Annamaria	Sì	
TUNDO Giovanni		Sì
BONDI' Giuseppe		Sì
ROSETO Ivan	Sì	
ALEMANNO Giovanni		Sì

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 19/03/2019

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

Ore 20:17 - 5° punto all'O.d.G.

Presenti n. 11

Assenti n. 6 (Aloisi, Tundo, D. Filoni, Forte, Alemanno e Bondi)

L'argomento è stato già presentato dall'Assessore Maurizio Pinca.

Il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente.

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare la presente proposta così come presentata.

Presenti n. 11

Assenti n. 6 (Aloisi, Tundo, D. Filoni, Forte, Alemanno e Bondi)

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 11

Assenti n. 6 (Aloisi, Tundo, D. Filoni, Forte, Alemanno e Bondi)

Dopo la votazione rientra il Consigliere Crocifisso ALOISI

Presenti n. 12

Assenti n. 5 (Tundo, D. Filoni, Forte, Alemanno e Bondi)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 13/03/2019		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Istruttore Giuseppe Colopi
OGGETTO	ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. Istruttore Giuseppe Colopi		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 13/03/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi Data 13/03/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario Giuseppe Colopi	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC);

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta sulla componente IMU dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo ;

Considerato ,inoltre, che nell'ambito delle prerogative e limitate possibilità tecnico/finanziarie comunali occorre dare un segnale al territorio per i danni causati dalla Xylella fastidiosa in particolare per i frantoiani la cui attività non è ricompresa tra le c.d. aziende agricole abbattendo per tali categorie l'aliquota di competenza comunale;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2019 - n° 145/18 ;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il DM del Ministero dell'interno 25/01/19 - Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, al 31 marzo 2019;

VISTO il parere dell'Organo di revisione espresso in data 16/03/2019.;

Considerato che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione II[^] nella seduta del 18/03/2019 ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 205/17 - legge bilancio 2018 - ;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.13/18 ;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:
 - aliquota base 10,60 per mille ;
 - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 3,50 per mille ;
 - aliquota pari a zero 0,00 per mille per le categorie strumentali D/10 esentate per legge;
 - aliquota per gli immobili concessi con contratto regolarmente registrato in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7): 7,60 per mille ;
 - 9,00 per mille per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, dando atto che ai sensi della l. 23/5/2014 n° 80 art 9 bis “ a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ,già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” e che ,pertanto, gli interessati dovranno, non potendo diversamente agire trattandosi di tributo in autoliquidazione e di condizione soggettiva non riscontrabile d'ufficio, presentare opportuna documentazione entro il 16/12/2018 dalla quale si evinca la condizione di pensionato nel paese di residenza;
 - 7,60 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciale ricadenti all'interno del centro storico così come delimitato con delibera G.M. 475/93;
 - 10,60 per tutti gli altri immobili compresi i fabbricati produttivi di cat. D di cui 7,60 riservato esclusivamente allo stato;
 - 7,60 per tutti gli altri immobili produttivi di cat. D in cui viene svolta l'attività di frantoio (7,60 quota riservata esclusivamente allo stato con conseguente abbattimento della quota spettante al comune) ;
4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2019, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU, pari al 10,60 per mille, è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
 10. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Galatone.
- Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.